

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4352 del 06/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOCALITA' PILASTRO N. 2, RICHIESTA DALLA DITTA "MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "MOLITURA CEREALI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4557 del 06/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOCALITA' PILASTRO N. 2, RICHIESTA DALLA DITTA "MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "MOLITURA CEREALI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. det-amb 6176 del 06/12/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento conclusivo prot. n. 5630 del 03/06/2021, (assunto al prot. ARPAE n. 102815 del 04/06/2021), per l'attività di "molitura cereali", svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Località Pilastro n. 2, richiesta dalla ditta "MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL" (CF/P.Iva 00112590336), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a) DPR 59/2013 - autorizzazione per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali ed S2, costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo" ed S3 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Marazzino", di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con nota prot. 4067 del 27/04/2026, acquisita da ARPAE Piacenza con prot. n. 76942 in pari data – pratica Sinadoc 14910/2026 - presentata dal procuratore della ditta "MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL" (CF/P.Iva 00112590336), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di "molitura cereali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Località Pilastro n. 2, (che è anche sede legale), per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a) DPR 59/2013 - autorizzazione per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali ed S2, costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo" ed S3 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Marazzino", di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico (modifica sostanziale);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 93545 del 21/05/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 93975 del 22/05/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 105801 del 10/06/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 119373 del 01/07/2026 è pervenuta la documentazione

- integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 127864 del 13/07/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RISCONTRATO che per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con l'istanza la ditta ha trasmesso la relazione tecnica denominata "Previsione di Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. CBP/6250 del 28/05/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 98531 in pari data, con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha espresso parere favorevole per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale Canale Consortile Rio Vescovo, con prescrizioni;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Piacenza prot. n. 122327 del 06/07/2026, in cui viene espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 89337 del 10/07/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 126908 in pari data;

RISCONTRATO che:

- il Comune di Gragnano Trebbiese, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 93975 del 22/05/2026, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL" (CF/P.Iva 00112590336), relativamente all'attività di "molitura cereali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiese, Località Pilastro n. 2 (che è anche sede legale), e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 151/2025, 7/2026 e 96/2026 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico

di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL" (CF/P.Iva 00112590336), per lo stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense, Località Pilastro n. 2 (che è anche sede legale), relativamente all'attività di "molitura cereali", che comprende i titoli abilitativi ambientali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali ed S2, costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo" ed S3 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Marazzino", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. det-amb 6176 del 06/12/2021;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali ed S2, costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo" ed S3 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Marazzino";*

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e
Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																																						
Rif. prat. Sinadoc 14910-26 (Attività istruttoria n. 13 del 06/08/2026)																																						
MOLINO DALLAGIOVANNA GRV S.R.L. (C.F./P.IVA 00112590336) – Attività di molitura cereali - Stabilimento sito in Comune di GRAGNANO T.SE, Loc. Pilastro n. 2																																						
DESCRIZIONE																																						
Dall'istanza emerge che la modifica riguarda: • un nuovo impianto UTA (unità trattamento aria). Il recuperatore di calore permette, tramite uno scambiatore, di trasferire il calore presente nell'aria in uscita dall'emissione pneumatica del molino, filtrata attraverso le maniche, all'aria in ingresso all'unità di trattamento; • cinque nuovi silos per lo stoccaggio della farina. La farina proveniente dal molino tramite le due linee di trasferimento aereo verrà trasferita all'interno dei nuovi silos. Ogni singolo silos sarà dotato di impianto di filtrazione ed abbattimento a maniche per le polveri e di sistema di canalizzazione in sommità e successivo collettamento degli effluenti in un'unica emissione in atmosfera collocata esternamente ai box dei nuovi silos (emissione E43). L'impianto di aspirazione installato presso i silos entrerà in funzione in fase di carico degli stessi ed il sistema è stato dimensionato a fronte dell'operatività aziendale che prevede il carico contemporaneo di massimo due silos, poiché sono presenti due linee di trasferimento che movimentano la farina dal molino ai silos; • una nuova linea n. 3 di sacco con emissioni in atmosfera ad esse collegate. Essa sarà composta da una linea pneumatica di sacco, da n. 2 insacchettatrici per vari formati delle confezioni (10 e 25 kg), una saldatrice ad ultrasuoni per la chiusura delle confezioni e nastri trasportatori a corredo. Nello specifico l'attuale linea di confezionamento nel formato da kg 10 ha una produzione oraria di 50-60 q/h, mentre con la nuova linea di sacco n. 3, che affiancherà l'esistente linea, si avrà una produzione oraria di 100-110 q/h, riducendo dunque i tempi di funzionamento della linea, poiché la quantità confezionata giornaliera rimane invariata, in quanto dipendente dalla capacità produttiva del molino che non subirà modifiche. La linea n. 3 sarà dotata di sistema di aspirazione nelle sue varie componenti (compresi n. 2 punti di aspirazione anche sulla saldatrice ad ultrasuoni) per il convogliamento di eventuali polveri in atmosfera attraverso una canalizzazione dedicata con filtro a maniche di abbattimento (emissione E42); • un nuovo depuratore per il trattamento delle acque reflue industriali con successivo recapito (scarico S1) in corpo idrico superficiale. Le modifiche non comporteranno un aumento della capacità produttiva nelle 24 ore e, pertanto, è confermata una capacità produttiva non superiore a 300 t/g.																																						
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																																						
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: EMISSIONE N. E1 - ASPIRAZIONE ZONA SCARICO CAMION <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>15500</td> <td>Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>24</td> <td>h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>300</td> <td>gg/a</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>3,5</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>5</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> EMISSIONE N. E2 - MULINO BUHLER B <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>12500</td> <td>Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>24</td> <td>h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>300</td> <td>gg/a</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>16</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>5</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> EMISSIONE N. E3 - SEMOLATRICI MULINO			Portata massima	15500	Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	24	h/g	Durata massima annua	300	gg/a	Altezza minima	3,5	m	Concentrazione massima ammessa degli inquinanti			Polveri	5	mg/Nm ³	Portata massima	12500	Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	24	h/g	Durata massima annua	300	gg/a	Altezza minima	16	m	Concentrazione massima ammessa degli inquinanti			Polveri	5	mg/Nm ³
Portata massima	15500	Nm ³ /h																																				
Durata massima giornaliera	24	h/g																																				
Durata massima annua	300	gg/a																																				
Altezza minima	3,5	m																																				
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti																																						
Polveri	5	mg/Nm ³																																				
Portata massima	12500	Nm ³ /h																																				
Durata massima giornaliera	24	h/g																																				
Durata massima annua	300	gg/a																																				
Altezza minima	16	m																																				
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti																																						
Polveri	5	mg/Nm ³																																				

Portata massima	9500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E6 - PRIMA PULITURA		
Portata massima	10500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E7 - SECONDA PULITURA		
Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E8 - GRANITO SEMOLATO MOLINO BUHLER B – ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO FARINA 1 MOLINO C		
Portata massima	1700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E9 – FILTRO FARINIERE, ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO FARINA F2 E F3		
Portata massima	1700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E10 - SILOS MISCELAZIONE FARINE		
Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E11 - SILOS CRUSCA – TRASFERIMENTO CRUSCA MOLINO C		
Portata massima	1900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E12 - SILOS SCARTI MACINAZIONE – ASPIRAZIONE CELLA SCARTI MACINAZIONE		
Portata massima	2800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g

Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E13 - PREPULITURA SILOS GRANO		
Portata massima	11500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	20	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E14 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		
Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E15 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		
Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E16 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		
Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E17 – INSACCO – SILOS FARINE N. 312 – SILOS FARINE N. 33		
Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E18 – AULA PANIFICAZIONE (FORNO ELETTRICO COTTURA PANE E PIZZA)		
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	26	gg/a
Altezza minima	11	m
EMISSIONE N. E19 - LINEA TRASFERIMENTO		
Portata massima	7400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E20 - LINEA TRASFERIMENTO		
Portata massima	700	Nm ³ /h

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E21 - MISCELAZIONE		
Portata massima	3050	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E22 – CELLE STOCCAGGIO		
Portata massima	7400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E23 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA GLUTINE		
Portata massima	1350	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E24 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA SEMOLA		
Portata massima	1950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E25 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA FARINA		
Portata massima	1950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E26 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA FARINA		
Portata massima	1950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E27 – CARICO AUTOMEZZI		
Portata massima	1900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	30	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E28 – INSACCO

Portata massima	6500	Nm ³ /h
-----------------	------	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
----------------------------	----	-----

Durata massima annua	300	gg/a
----------------------	-----	------

Altezza minima	4,5	m
----------------	-----	---

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E29 – MOLINO LINEA 1

Portata massima	21800	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
----------------------------	----	-----

Durata massima annua	300	gg/a
----------------------	-----	------

Altezza minima	32	m
----------------	----	---

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E30 – MOLINO LINEA 2

Portata massima	19400	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
----------------------------	----	-----

Durata massima annua	300	gg/a
----------------------	-----	------

Altezza minima	32	m
----------------	----	---

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E31 – NUOVA PULITURA LINEA 2 (SECONDA PULITURA)

Portata massima	15400	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
----------------------------	----	-----

Durata massima annua	300	gg/a
----------------------	-----	------

Altezza minima	21	m
----------------	----	---

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E32 – NUOVA PULITURA LINEA 1 (PRIMA PULITURA)

Portata massima	10300	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
----------------------------	----	-----

Durata massima annua	300	gg/a
----------------------	-----	------

Altezza minima	32	m
----------------	----	---

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E33 – ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO SCARTI MACINATI

Portata massima	1450	Nm ³ /h
-----------------	------	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
----------------------------	----	-----

Durata massima annua	300	gg/a
----------------------	-----	------

Altezza minima	8	m
----------------	---	---

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E34 – LINEA TRASFERIMENTO FARINACCIO

Portata massima	400	Nm ³ /h
-----------------	-----	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
----------------------------	----	-----

Durata massima annua	300	gg/a
----------------------	-----	------

Altezza minima	14	m
----------------	----	---

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E35 – CELLE STOCCAGGIO FARINA (SILI)

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	14	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E36 – LINEA CONFEZIONAMENTO – NUOVA LINEA INSACCO TAGLIA 1 KG E 5 KG

Portata massima	4200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	11	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E37 – AULA PANIFICAZIONE

Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	26	gg/a
Altezza minima	11	m

EMISSIONE N. E38 – CAMINO EMERGENZA

EMISSIONE N. E39 – CAMINO EMERGENZA

EMISSIONE N. E40 – CAMINO EMERGENZA

EMISSIONE N. E41 – CAPPALABORATORIO QUALITA' - EMISSIONE SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E42 – LINEA INSACCO N. 3

Portata massima	11500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	8,5	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

EMISSIONE N. E43 – CELLE STOCCAGGIO FARINA (SILI)

Portata massima	4600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	300	gg/a
Altezza minima	16	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- 2) in caso di emissioni a servizio di più impianti non funzionanti contemporaneamente deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la diluizione degli inquinanti e, in caso di impossibilità di ridurre la portata, la concentrazione limite andrà ridotta proporzionalmente alla portata strettamente necessaria degli impianti effettivamente in funzione;
- 3) i camini di emissione, ad eccezione di E18 di E37, E38, E39, E40 ed E41, devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 4) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto

di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 5) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 6) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 7) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 8) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 9) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 10) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 11) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E42 ed E43 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 12) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 13) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O)**: UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
- 14) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 15) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente

concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

- 16) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 17) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 18) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 19) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 20) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 21) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 22) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 23) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche

per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- 24) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E42 ed E43 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 25) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 26) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 27) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 28) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che:

- devono essere rispettate le condizioni stabilite dalla DGR n. 23817 del 02/12/2025;
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, la nuova UTA dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi del rischio e la gestione degli impianti;

- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. 76942 del 27/4/2026.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali ed S2, costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo" ed S3 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Marazzino";

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 14910-26 (Attività istruttoria n. 12 del 17/07/2026)
MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V. S.R.L. (C.F./P.IVA 00112590336) – Attività di molitura cereali - Stabilimento sito in Comune di GRAGNANO T.SE, Loc. Pilastro n. 2
DESCRIZIONE
La ditta ha in progetto alcune modifiche dell'impianto molitorio esistente che prevedono l'installazione di: un nuovo impianto UTA (unità trattamento aria); n. 5 nuovi silos per lo stoccaggio della farina con impianto di trasporto aereo; nuova linea n. 3 di sacco con emissioni in atmosfera ad esse collegate; nuovo depuratore per il trattamento delle acque reflue industriali con successivo recapito (scarico S1) in corpo idrico superficiale. La Ditta ha dichiarato che le modifiche oggetto della presente istanza non comporteranno un aumento della capacità produttiva nelle 24 ore, pari al massimo a 300 t/g (come da determinazione DET-AMB-2021-6176 del 06/12/2021). Per la matrice scarichi la modifica riguarda il punto di scarico S1. Tale modifica prevede la sostituzione dell'esistente depuratore adibito al trattamento delle acque reflue generate dal processo di molitura dei cereali con un nuovo depuratore ad ossidazione totale, avente una potenzialità depurativa di progetto pari a 3.400 A.E. su BOD5. La Ditta ha precisato che il nuovo impianto di depurazione, avrà una potenzialità superiore all'esistente, tuttavia sarà utilizzato per il trattamento della stessa portata di reflui di quello esistente, non essendo nel progetto previsto un aumento di produzione. Le caratteristiche del nuovo impianto consentiranno di utilizzarlo anche mantenendo una portata minore rispetto a quella per cui potrebbe essere utilizzato, senza incidere sul suo funzionamento. Lo scarico in corpo idrico superficiale pertanto non subirà variazione né in termini di portata né per la qualità del refluo. L'installazione del nuovo depuratore dovrà prevedere anche lo spostamento di un tratto del Canale Consortile "Rio Vescovo". La Ditta ha dichiarato che il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha già rilasciato il nulla-osta idraulico per l'intervento. La Ditta ha dichiarato che gli scarichi S2 e S3 non subiranno modifiche rispetto a quanto già autorizzato. Pertanto, dall'insediamento originano n° 3 scarichi come di seguito descritti: ● scarico S1, recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo", costituito dalle acque reflue industriali (così come classificate ai sensi dell'art 74 lett. H del D.Lgs. 152/06) generate dall'attività di lavaggio del grano e dallo scarico della condensa del nuovo impianto UTA. Tali reflui sono trattati mediante un nuovo impianto biologico ad ossidazione totale, avente una potenzialità di progetto pari a 3.400 A.E. su BOD5. Il nuovo depuratore sarà costituito da una stazione di grigliatura fine, n. 2 comparti di accumulo e di equalizzazione, un comparto di trattamento biologico ossidativo con logica SBR (Sequencing Batch Reactor) e un comparto di ispessimento fanghi; ● scarico S2, recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo", costituito dall'unione di acque reflue domestiche (in uscita dal troppo pieno dell'impianto di fitodepurazione) derivanti dai servizi igienici del reparto "carico rinfusa" (trattate mediante Fosse Imhoff, pozzetti degrassatori, e impianto di fitodepurazione costituito da 6 vassoi assorbenti aventi una superficie totale pari a 30 mq), con acque di prima pioggia e seconda pioggia dilavanti l'area scoperta in cui sono installati la cisterna di stoccaggio e la colonnina di erogazione del gasolio per autotrazione ad uso privato (di superficie pari a circa 800 mq). Le acque reflue di prima pioggia vengono trattate mediante idoneo impianto (modello RAIN10 della Ditta ISEA garantito per il trattamento superfici di scolo fino a 1000 mq) munito di pozzetto scolmatore delle acque di seconda pioggia, vasca di accumulo delle acque di prima pioggia di capacità pari a 5 mc (a fronte di un volume calcolato di acque di prima pioggia pari a 4 mc) con elettropompa e quadro elettrico temporizzato, deoliatore statico e pozzetto con filtro oleoassorbente; ● scarico S3, recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Marazzino", costituito dall'unione di acque reflue domestiche (in uscita dal troppo pieno dell'impianto di fitodepurazione) derivanti dai servizi igienici della palazzina uffici e del reparto "insaccamento e stoccaggio farine confezionate" (trattate mediante Fosse Imhoff, pozzetti degrassatori, e impianto di fitodepurazione costituito da 6 vassoi assorbenti aventi una superficie totale pari a 30 mq) con acque meteoriche convogliate direttamente da pluviali o raccolte in aree che non risultano interessate né da intenso

traffico veicolare né dallo stoccaggio di materiali che potrebbero rilasciare sostanze inquinanti;
Il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1, come rappresentato nella Planimetria "Sviluppo ampliamento azienda – Planimetria generale recapiti fognari piano terra - Aggiornamento variante Rio Vescovo – Rev. 2 del 23/06/2025" allegata all'istanza pervenuta il 27/04/2026 prot. n. 76942, è ubicato immediatamente a monte del punto di immissione nel Rio Vescovo (individuato come "pozzetto di campionamento fiscale").

Il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S2, come rappresentato nella Planimetria "Sviluppo ampliamento azienda – Planimetria generale recapiti fognari piano terra - Aggiornamento variante Rio Vescovo – Rev. 2 del 23/06/2025" allegata all'istanza pervenuta il 27/04/2026 prot. n. 76942, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia (individuato come "pozzetto di campionamento acque di prima pioggia").

Dall'insediamento vengono generati anche 6 scarichi di acque meteoriche convogliate direttamente dai pluviali o raccolte in aree che non risultano interessate né da un intenso traffico veicolare né dallo stoccaggio di materiali che potrebbero rilasciare sostanze inquinanti. Tali scarichi, di cui uno recapita nel Rio Gragnano e cinque nel Rio Marazzino, non essendo relativi ad acque reflue, secondo quanto stabilito dalla delibera di G.R. n. 286/2005 non necessitano di autorizzazione.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

1. Per lo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo", si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:
 - a) lo scarico di acque reflue industriali, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nel paragrafo "descrizione"), i **limiti** di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della Tabella 3, Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 - b) i pozzetti posti sulle linee di scarico (in particolare quello atto ai prelievi di legge) devono essere sempre accessibili e consentire un'agevole campionamento per caduta dei reflui;
 - c) le aree interessate dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabile;
 - d) la rete fognaria interna all'insediamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - e) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare, dovranno essere asportati periodicamente i fanghi provenienti dall'impianto di depurazione ad ossidazione totale. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - g) la Ditta deve garantire la costante funzionalità dei misuratori di portata installati sulla rete di approvvigionamento idrico (pozzo) ed all'ingresso dell'impianto di depurazione;
 - h) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione finale della fognatura privata nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
 - i) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAE e ST) , al Comune di Gragnano T.se ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
 - j) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAE e ST), al Comune di Gragnano T.se e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
2. per lo scarico S2 costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Vescovo" si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:
 - a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato nel paragrafo descrizione), i limiti di cui alla tabella 3, allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna "Scarico in corpo idrico superficiale", per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. e Idrocarburi totali;

- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
 - c) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - d) le aree interessate dagli impianti di trattamento devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
 - e) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovranno essere previsti l'asportazione dei fanghi e degli oli dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, nonché una regolare pulizia dei filtri a coalescenza. Inoltre si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e all'espurgo dei fanghi nelle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e degli impianti di trattamento deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche;
 - g) al fine di mantenere la corretta efficienza dell'impianto di fitodepurazione deve essere limitato l'ingresso delle acque piovane nei vassoi assorbenti. Pertanto le acque piovane dovranno confluire nelle condotte a loro dedicate e si dovrà avere particolare riguardo alle pendenze del suolo circostante. Inoltre per il mantenimento delle funzioni evaporative dei vassoi assorbenti è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione e alla sostituzione delle essenze morte;
 - h) il pozzetto di ispezione posto a valle dei vassoi assorbenti deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo da parte dell'Autorità competente;
 - i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - j) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione finale della fognatura privata nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
 - k) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Gragnano T.se, ad ARPAE (SAE e ST) ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
 - l) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gragnano T.se, all'ARPAE (SAE e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. per lo **scarico S3 di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Rio Marazzino"**, si impartiscono le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche;
 - b) le aree interessate dagli impianti di trattamento devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
 - c) al fine di garantire una buona efficienza degli impianti di trattamento si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e all'espurgo dei fanghi nelle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) al fine di mantenere la corretta efficienza dell'impianto di fitodepurazione deve essere limitato l'ingresso delle acque piovane nei vassoi assorbenti. Pertanto le acque piovane dovranno confluire nelle condotte a loro dedicate e si dovrà avere particolare riguardo alle pendenze del suolo circostante. Inoltre per il mantenimento delle funzioni evaporative dei vassoi assorbenti è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione e alla sostituzione delle

essenze morte;

- e) il pozzetto di ispezione posto a valle del vasoio assorbente deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo da parte dell'Autorità competente;
- f) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione finale della fognatura privata nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gragnano Trebbiense, all'ARPAE (SAE e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti. Dette attività potranno essere esercitate unicamente in presenza di presidi che contengano lo sversamento di sostanze inquinanti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "Sviluppo ampliamento azienda – Planimetria generale recapiti fognari piano terra - Aggiornamento variante Rio Vescovo – Rev. 2 del 23/06/2025" allegata all'istanza pervenuta il 27/04/2026 prot. n. 76942.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.